



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2356

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Leggi provinciali 9 marzo 2010, n. 6, articolo 7 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime) e 30 dicembre 2015, n. 21, articolo 27, comma 3. Modifica dell'allegato alla deliberazione n. 940 del 31 maggio 2016 recante "Approvazione dei criteri e delle condizioni di accesso al fondo di solidarietà per le vittime di violenza".

Il giorno **28 Dicembre 2017** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 e s.m. recante “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime” ed, in particolare, l’art. 7 con il quale viene istituito un fondo di solidarietà (di seguito fondo) per sostenere le vittime di violenza attraverso l’anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell’autorità Giudiziaria, fatta salva la restituzione delle somme anticipate.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 recante “Legge di stabilità provinciale 2016” ed in particolare l’art. 27, comma 3, ai sensi del quale al fondo di solidarietà di cui sopra possono accedere anche gli uomini e i bambini vittime di violenza domestica come definita dalla Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).

Vista la propria deliberazione n. 940 del 31 maggio 2016 con la quale vengono approvati i “Criteri e le condizioni di accesso al fondo di solidarietà per le vittime di violenza” e viene individuato nel servizio provinciale competente in materia di politiche sociali la struttura responsabile della gestione del fondo.

Considerata l’opportunità di modificare i criteri e le condizioni di cui al punto precedente al fine di garantire maggiore efficacia della procedura di controllo e di eventuale restituzione dell’anticipazione del risarcimento del danno.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. di modificare l’articolo 6 dell’allegato alla deliberazione n. 940 del 31 maggio 2016 aggiungendo dopo il secondo periodo del comma 2 il seguente: “L’eventuale sospensione dell’esecutività del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e/o dell’atto di precetto in sede di impugnazione degli stessi, determina la sospensione dei termini entro i quali la persona beneficiaria è tenuta da attivarsi per ottenere dall’obbligato quanto spettante fino alla definizione dell’impugnazione”.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace